

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Strada Lago Paiolo, 10 - C.F. e P. IVA 02481840201- rappresentata nei modi di legge dal Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola, di seguito denominata Azienda

E

la Fondazione Mons. Arrigo Mazzali Onlus con sede in Mantova, Via Trento n. 10 - P. IVA 00441270204, rappresentata nei modi di legge dal Direttore Generale Dott.ssa Ilenia Ambrosini, di seguito denominata Fondazione

PREMESSO che:

- la Fondazione ha espresso la necessità di avvalersi della collaborazione dell'Azienda per l'esecuzione di esami di laboratorio in favore degli ospiti delle R.S.A. di Mantova e di Marmirolo, dei degenti paganti e dei propri dipendenti;
- l'art. 5, comma 6 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n° 33 così come modificato dalla LR 15/2015 e dalla LR 22/2021, prevede la possibilità di erogare prestazioni specialistiche a soggetti terzi, una volta soddisfatte le attività istituzionali, fissandone i corrispettivi economici;
- la S.C. Servizio Medicina di Laboratorio di Mantova è in grado di garantire l'esecuzione di tali esami assicurando standard di qualità e di tempestività elevati, mettendo a disposizione altresì importanti soluzioni tecnologiche capaci di snellire il processo di produzione e acquisizione dei referti;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Azienda assicura alla Fondazione l'esecuzione di esami di laboratorio per gli ospiti delle R.S.A. di Mantova e di Marmirolo, con l'osservanza delle condizioni previste dalla presente convenzione.

Le prestazioni di laboratorio in favore della Fondazione verranno erogate come segue:

- esami in SSN, con prescrizione medica, a favore degli ospiti delle R.S.A. e rendicontabili in 28/San;
- esami in solvenza per degenti su letti non a contratto e in reparti di riabilitazione;
- esami in solvenza richiesti da dipendenti della Fondazione.

Art. 2 - Modalità

La Fondazione esegue il prelievo e attua la procedura di accettazione amministrativa in modalità SSN o in regime di solvenza utilizzando l'applicativo dell'Azienda, al quale sono stati abilitati gli operatori delle R.S.A. di Mantova e Marmirolo.

La Fondazione, con i supporti aziendali forniti, può consultare e stampare i referti.

Possono essere gestiti con le stesse modalità, gli esami dei pazienti domiciliari con esenzione, che la Fondazione ha in carico come erogatore ADI.

Si intendono a carico della Fondazione:

- il materiale necessario al prelievo per gli esami da effettuarsi per i degenti;
- il prelievo;
- la preparazione dei campioni di sangue;
- la consegna al Punto Prelievi dei Poliambulatori di Via Trento, 6 - Mantova;

- la manutenzione delle postazioni di lavoro e l'approvvigionamento di qualsiasi tipo di materiale di consumo necessario (moduli, etichette, toner ecc.).

Si intendono a carico dell'Azienda:

- la fornitura di provette e/o altri contenitori necessari per i prelievi agli ospiti delle R.S.A.;
- il trasporto dei campioni dal Punto Prelievi di via Trento, 6 alla sede del Laboratorio di Mantova che eseguirà gli esami e firmerà il referto.

Gli esami in solvenza a favore dei dipendenti della Fondazione potranno essere eseguiti presso i Punti Prelievo dell'Azienda utilizzando la modulistica allegata, recante indicazione della prestazione richiesta e autocertificazione del rapporto di dipendenza. L'interessato effettuerà il pagamento della prestazione alle condizioni concordate e verrà rilasciata ricevuta di pagamento.

Il referto dovrà essere ritirato dall'interessato che ha beneficiato della prestazione.

Art. 3 - Garanzia di continuità dell'esecuzione delle prestazioni

L'Azienda assicura l'esecuzione in via continuativa delle prestazioni richieste.

L'Azienda assicura le tempistiche di refertazione coerenti con gli standard di qualità.

L'Azienda comunicherà tempestivamente alla Fondazione gli impedimenti oggettivi che ostano al rispetto delle tempistiche concordate.

Art. 4 - Rapporti economici

A fronte dell'attività espletata la Fondazione corrisponderà all'Azienda, i corrispettivi così definiti:

- tariffa prevista per ogni singolo esame dal Nomenclatore Tariffario Regionale, vigenti nel periodo di durata della convenzione, ridotta del 12% per le prestazioni rese in solvenza a degenti su posti non a contratto, in reparto di riabilitazione, per gli esami ematochimici a favore dei dipendenti.

L'Azienda registrerà le prestazioni specialistiche rese alla Fondazione, con indicazione della data in cui è stata erogata la prestazione e rilascerà regolare fattura.

La Fondazione provvederà al pagamento del corrispettivo richiesto dall'Azienda entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 5 - Trattamento dati sensibili

La Fondazione si impegna ad informare i propri operatori sui comportamenti da adottare e sulle misure di sicurezza necessarie per il trattamento dei dati di cui vengono a conoscenza, in possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza alle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Art. 6 - Decorrenza e validità

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2025 e scadenza al 31/12/2026 salvo non intervengano disposizioni normative diverse in materia di attività in convenzione.

Le condizioni riportate nel presente atto si applicano anche alle prestazioni già erogate, anteriormente alla data di sottoscrizione, nelle more di perfezionamento degli atti amministrativi.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 60 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta, dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 60 gg. da comunicarsi con posta elettronica certificata istituzionale.

Art. 7 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 8 – Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 9 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dr.ssa Anna Gerola

Fondazione Mons. Arrigo Mazzali Onlus
Il Direttore Generale
Dott.ssa Ilenia Ambrosini
